



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: articolo 3 legge regionale n. 20 del 2001, articolo 8, comma 3, del DL 189/2016 convertita con modificazioni dalla l. 229 del 2016 e s.m.i. – Definizione competenze in materia di sismica. Parziale modifica della D.G.R. n. 1491 del 2016 e della D.G.R. n. 371 del 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio e del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un onere a carico del bilancio regionale;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- Di attribuire la competenza in materia di rischio sismico, e segnatamente dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili, anche ad uso produttivo, ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, contestualmente modificando, mediante la sottrazione della medesima competenza, la declaratoria delle Posizioni di Funzione Tutela del territorio dei cinque presidi territoriali provinciali;
- Di modificare, per l'effetto:
 - a) la deliberazione n. 1491/2016, relativamente alle declaratorie delle competenze dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e delle Posizioni di Funzione Attività Tecniche per la Ricostruzione delle Aree di Macerata e Ancona e delle Aree di Fermo e Ascoli Piceno prevedendo che tali strutture territoriali in relazione alla materia del rischio sismico effettivo, in relazione agli interventi della ricostruzione, le attività di controllo previste dalla normativa antisismica;
 - b) la deliberazione n. 371/2017, relativamente alle declaratorie delle competenze del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio e in particolare delle Posizioni di Funzione Tutela del territorio di Pesaro Urbino, di Macerata, di Fermo e di Ascoli Piceno nonché della Posizione di Funzione Tutela delle acque e Tutela del territorio di Ancona, le quali continueranno ad effettuare le attività di controllo previste dalla normativa antisismica solo sulle costruzioni diverse da quelle interessate alla ricostruzione;
- Di stabilire, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo da parte dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione che, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili, anche ad uso produttivo, danneggiati dal sisma, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, nell'iter istruttorio di concessione del contributo, effettui sistematicamente e dunque in relazione ad ogni istanza, il controllo sotto il profilo del rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni in zone sismiche;
- Di prevedere che le determinazioni contenute nella presente deliberazione sono adottate nelle more della definizione del processo di formazione della legge sulla semplificazione anno 2017 e che potranno essere oggetto di modificazione in relazione al suo contenuto;
- Di stabilire infine che le denunce di cui all'art. 17 della L. n. 64 del 1974 già presentate alle Posizioni di Funzio-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ne Tutela del Territorio di Pesaro Urbino, di Macerata, di Fermo e di Ascoli Piceno nonché alla Posizione di Funzione Tutela delle acque e Tutela del territorio di Ancona, inerenti immobili interessati agli interventi della ricostruzione, vanno trasmesse alle competenti sedi territoriali dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e s.m.i. prevede che "In deroga agli artt. 6, 10, 93 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino...".

Di particolare rilievo è la deroga agli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380 del 2001 concernente "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

L'articolo 93 stabilisce, in particolare, che nelle zone sismiche, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della Regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

L'art. 94 dispone poi che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.

Nell'ambito dell'ordinamento regionale la materia è disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 1984, n. 33 recante "Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche" la quale definisce le modalità per il controllo sulle costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture da eseguire nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

In particolare all'articolo 2 prevede che nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture, è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di cui all'art. 17 della L. n. 64 del 1974.

All'articolo 3 stabilisce che, fermo restando l'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia secondo la legislazione urbanistica vigente, nelle zone sismiche del territorio regionale per l'inizio dei lavori relativi a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture non è richiesta l'autorizzazione dell'ufficio regionale territorialmente competente.

L'articolo 3 bis dispone poi che l'ufficio regionale competente effettua controlli sulla rispondenza dei progetti e delle costruzioni alla normativa vigente in materia, secondo il metodo a campione.

Nell'attuale assetto organizzativo tale competenza (DGR n. 371 del 10 aprile 2017) è attribuita alle Posizioni di Funzione Tutela delle acque e tutela del territorio, nell'ambito del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio, dei cinque presidi territoriali corrispondenti alle cinque province marchigiane.

In conseguenza degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016 e dell'entrata in vigore della normativa speciale in materia, segnatamente il decreto legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni nella legge n. 229 del 2016 e s.m.i. è stata introdotta un'espressa deroga alla normativa nazionale in materia e segnatamente agli articolo 93 e 94 del DPR 380/2001 e, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legge, sono state definite con Ordinanze del Commissario Straordinario alla ricostruzione, tra le altre, misure per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abilitativa e ad uso produttivo.

3



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In tale contesto, e segnatamente con le ordinanze del C.S.R. n. 4/2016, n. 13/2016 e n. 19/2017 nell'ambito della documentazione da presentare a corredo della domanda di contributo rispettivamente per: interventi di riparazione per danni lievi c.d. "ricostruzione leggera", interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di immobili gravemente danneggiati o distrutti c.d. "ricostruzione pesante", nonché interventi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, è stato prescritto il deposito del progetto degli interventi che si intendono eseguire.

La domanda di concessione del contributo, corredata degli elaborati prescritti dalla singole ordinanze precitate costituisce, come espressamente previsto dalle ordinanze commissariali precitate, deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per costruzioni in zona sismica.

L'iter al riguardo definito è il seguente: la domanda è presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione che ne cura l'istruttoria, definisce l'istanza mediante gli atti di concessione del contributo e ne accerta l'esecuzione anche intervenendo, in ipotesi di inadempimento o adempimento parziale, alla revoca dello stesso contributo. La definizione dell'istanza comporta necessariamente la verifica di tutta la documentazione presentata per il rispetto della normativa vigente in materia sotto il profilo urbanistico nonché sotto il profilo della sismica.

L'Ufficio speciale per la ricostruzione nell'ambito dell'iter istruttorio delle domande di concessione dei contributi verifica dunque, sia sotto il profilo formale che sostanziale, la completezza della documentazione e in ordine a tale completezza nonché alla conformità alle normative vigenti autorizza il contributo per l'intervento.

Appare dunque necessario adottare misure organizzative che garantiscano la semplificazione procedimentale e la piena aderenza all'iter istruttorio definito nella normativa della ricostruzione.

In tale materia la competenza è della Giunta regionale, la quale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 20/2001, nell'ambito dei principi in materia di organizzazione, assume ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della stessa legge, tra le quali insiste: la funzionalità dell'azione amministrativa e la flessibilità delle forme organizzative nel perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, l'unitarietà di conduzione e l'integrazione funzionale delle strutture organizzative nonché la responsabilità del conseguimento dei risultati nell'interesse dei cittadini e della comunità regionale.

In particolare, poiché è l'Ufficio speciale che, per gli interventi di ricostruzione, di ristrutturazione e di riparazione di immobili ubicati nei territori colpiti dal sisma, riceve, in allegato alle istanze di contributo, la documentazione relativa al progetto degli interventi da eseguire e che tale documentazione costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione sismica preventiva va evitata una sovrapposizione di competenze correlate all'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 33/1984.

Va rimosso in buona sostanza l'obbligo di presentazione da parte del privato o del professionista, prima dell'inizio dei lavori, della denuncia di cui all'art. 17 della L. n. 64 del 1974 alle strutture territorialmente competenti della Giunta regionale.

Si propone pertanto di attribuire la competenza in materia di rischio sismico e segnatamente dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, contestualmente modificando, mediante la sottrazione della medesima competenza, la declaratoria delle Posizioni di Funzione Tutela del territorio dei cinque presidi territoriali provinciali.

Vanno pertanto e rispettivamente modificate le declaratorie delle competenze dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e in particolare delle Posizioni di Funzione Attività Tecniche per la Ricostruzione delle Aree di Macerata e Ancona e delle Aree di Fermo e Ascoli Piceno prevedendo che tali strutture in relazione alla materia del rischio sismico effettivo, in relazione agli interventi della ricostruzione, le attività di controllo previste dalla normativa antisismica.

La stessa competenza va sottratta al Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio e in particolare alle Posizioni di Funzione Tutela del territorio di Pesaro Urbino, di Macerata, di Fermo e di Ascoli Piceno nonché alla Posizione di Funzione Tutela delle acque e Tutela del territorio di Ancona, le quali continueranno ad effettuare le attività di controllo sulle costruzioni previste dalla normativa antisismica diverse da quelle relative alla ricostruzione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sono pertanto modificate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1491/2016 e n. 371 del 2017.

Ai fini dell'esercizio di tale attività di controllo da parte dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione, va poi definito il contenuto delle relative attività tenendo conto della normativa da applicare in materia.

In particolare, va tenuto conto delle previsioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, delle pronunce della Corte Costituzionale che affermano che la materia del "governo del territorio", per i profili concernenti "la tutela dell'incolumità pubblica" costituisce potestà legislativa concorrente, per cui spetta allo Stato di fissare i principi fondamentali (tra le tante, si citano le sentenze n. 300 e n. 101 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010, n. 248 del 2009, n. 182 del 2006) e delle disposizioni contenute nella normativa della ricostruzione (decreto legge n. 189/2016 e successive modificazioni e integrazioni nonché ordinanze del Commissario Straordinario tutte citate).

Si propone conseguentemente, come modalità speditiva endoprocedimentale, che relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili, anche ad uso produttivo, danneggiati dal sisma, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, nell'iter istruttorio di concessione del contributo, effettui sistematicamente e dunque in relazione ad ogni istanza, il controllo sotto il profilo del rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni in zone sismiche.

Il controllo del progetto strutturale depositato a corredo della domanda di contributo quale suo elemento sostanziale deve avvenire verificando sia la completezza della documentazione presentata, che il livello di adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte (rispetto alle norme tecniche vigenti) e la congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali.

Tale modalità di controllo delinea un vero e proprio controllo di merito, in relazione alla capacità delle opere di sopportare le azioni sismiche, secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

Tale controllo sistematico sebbene non costituisce formalmente una autorizzazione, per essere anche preventivo alla concessione del contributo, di fatto viene a sostanziarsi come provvedimento autorizzatorio.

Della presente deliberazione è stata data informativa alle organizzazioni sindacali ed alla RSU del comparto Regioni ed Autonomie Locali della Giunta regionale.

Si propone pertanto alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento

(Daniela Del Bello)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO E DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

I sottoscritti propongono alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in ordine alla quale esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014.

Il dirigente

(Nardo Goffi)

Il direttore

(Cesare Spuri)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine ed è priva di allegati.

Il segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)

3